

« Le disposizioni eccezionali portanti facoltà di erigere fedecommissi, primogeniture e maggioraschi contenute nell'alinea dell'articolo 879 del Codice civile e negli editti del 18 novembre 1817 e 14 ottobre 1837 sono abrogate. »

Il proponente ha la parola per sviluppare la sua proposta.

CABELLA. Siccome benissimo osservava l'onorevole signor presidente, io non intendo che di proporre un'inversione, la quale è diretta a togliere i dubbi che potrebbero nascere dal progetto del Ministero, ed all'oggetto pur anche di mettere le disposizioni in un ordine che mi parrebbe più razionale.

Il dubbio che potrebbe sorgere dal progetto ministeriale sarebbe questo: che l'abolizione, la risoluzione dei vincoli scritta nel secondo paragrafo della legge si limitasse unicamente a quei fedecommissi, primogeniture e maggioraschi che fossero stati eretti in virtù dell'articolo 879 del Codice civile e degli editti 18 novembre 1817 e 14 ottobre 1837, e lasciasse per avventura sussistere i vincoli che avessero origine da leggi ed istituzioni anteriori.

Certamente l'intenzione del Ministero, come pure della Commissione, sarebbe che i vincoli fidecommissari siano aboliti, quand'anche nascessero da leggi anteriori al disposto del Codice civile e degli editti summentovati. Nulladimeno converrebbe adottare una redazione che togliesse ogni dubbio; e questo è ciò che io mi propongo colla inversione dei due paragrafi. Ciò mi pare anche più consentaneo all'ordine razionale, secondo il quale sembra che il legislatore deve cominciare dal pronunziare in massima l'abolizione generale dei vincoli fedecommissari e poscia abrogare le leggi che permettono l'imposizione di questi vincoli. Col primo mezzo si provvede al presente: coll'altro si provvede all'avvenire. Ciò serve anche ad ottenere l'altro scopo già esposto di togliere ogni dubbio sul senso della legge, poichè non si potrà dubitare mai che tutti quanti i vincoli fedecommissari siano tolti quando la legge comincerà con una generale pronunzia di abolizione.

Riguardo a questo secondo scopo è da ritenersi che nel progetto ministeriale il secondo paragrafo dell'articolo 1 sembra riferirsi al primo, in quanto che ivi è detto, che sono aboliti i fedecommissi *effettivamente eretti prima della promulgazione* della presente legge e ciò sembra limitare l'abolizione a quelli solo che si sono *effettivamente eretti* in virtù delle leggi abrogate nel primo paragrafo. Ora vi sono o vi possono essere tuttavia dei fedecommissi che dipendono da titoli e da leggi anteriori al 1817. Percorrendo la storia patria noi sappiamo che la prima legge che ha ristretti in Piemonte i vincoli fedecommissari è l'editto 29 luglio 1797, il quale mentre proibiva l'erezione di nuovi fedecommissi e primogeniture in avvenire, riduceva a due gradi quelli allora esistenti. Questo editto venne seguito dalle leggi francesi, che abolirono assolutamente ogni vincolo. Ma il famoso editto del 21 maggio 1814, che fece con poche parole il miracolo di risuscitare in un momento tutto il passato, distrusse le disposizioni delle leggi francesi e richiamò in vigore tutte le antiche leggi emanate sino al 23 giugno 1800 e quindi anche l'editto del 1797. L'editto del 21 maggio 1814 fece perciò rivivere tutti quei fedecommissi che non si erano ancora effettivamente sciolti, e ripristinò il vincolo sopra quei beni che non erano passati presso un terzo possessore o presso gli eredi del possessore prima della sua promulgazione. Anzi sorse anche il dubbio se dovessero restituirsi ai chiamati i beni che erano già passati presso gli eredi o presso i terzi. Sopraggiunse l'editto del 19 novembre 1817, il quale distrusse la disposizione dell'editto del 29 luglio 1797, ristabi-

liendo la progressività indefinita dei vincoli fedecommissari, dimodochè i fedecommissi che esistevano ancora al 21 maggio 1814, pei quali non si era a quell'epoca ancora verificata la devoluzione, riacquistarono in virtù dell'editto 18 novembre 1817 la loro progressività indefinita. Ora anche questi fedecommissi è certo intenzione del Ministero e della Commissione di abolirli; ed è per questo che noi dobbiamo adottare una redazione di legge la quale tolga ogni dubbio, e faccia chiaro che tutti quanti i vincoli dipendenti da qualunque legge sono egualmente aboliti.

Ecco il motivo per cui ho proposta l'inversione del primo articolo, ponendo il paragrafo secondo a luogo del primo, ed il primo a luogo del secondo.

E giacchè ho la parola, osserverò che per le medesime ragioni propongo la medesima inversione dell'articolo secondo a proposito delle commende, onde non rimanga dubbio che siano risolte tutte le commende anche dipendenti da titoli anteriori al 27 settembre 1816 e 9 dicembre 1831.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Io non posso associarmi, mio malgrado, alle idee esposte dall'onorevole deputato Cabella intorno alla di lui proposta inversione delle due disposizioni che formano il soggetto dell'articolo primo della presente legge.

Due sono i motivi che il prelodato onorevole deputato fa valere onde giustificare la proposta inversione.

L'uno si è che l'articolo di legge concepito nel senso proposto dal Ministero sia meno razionale; il secondo che, ritenuta questa disposizione della legge nei termini proposti dal Ministero, possa nascere il dubbio da lui indicato, che colla seconda disposizione, la quale dichiara risolti tutti i vincoli, non si comprendano per intero quanti presentemente esistono anche per via di altre leggi, oltre quelle eccezionali di cui è menzione nella prima parte dello stesso articolo primo. Parmi all'incontro essere più logica, se mal non mi appongo, la redazione proposta dal Ministero. La prima disposizione nel senso del Ministero sarebbe quella che in generale dichiara risolti i vincoli fedecommissari, le primogeniture, i maggioraschi. Ecco il principio generale a cui mira la legge, togliere, cioè, le disposizioni eccezionali portanti facoltà di erigere fedecommissi, primogeniture e maggioraschi contenute nelle varie leggi ivi indicate.

Ora il principio generale regolatore delle successive disposizioni della legge medesima vogliono, secondo me, essere poste in capo della stessa legge.

La disposizione che viene dopo altro non è, a mio modo di vedere, se non che un'applicazione di questo principio generale abolitivo di tutti i vincoli fedecommissari, senza distinzione di quei vincoli che già furono precedentemente l'oggetto di una disposizione, la quale non è che un corollario di quel generale principio.

D'altronde questa non ha anche che il carattere di disposizione transitoria.

Dovendo adunque, secondo me, la disposizione generale precedere l'applicazione dei casi particolari; dovendo le leggi permanenti prendere il passo alle leggi puramente transitorie, io mantengo essere, in mio senso, più razionale l'ordine tenuto nella proposta del Ministero.

Quanto al dubbio che si eccitò intorno alla seconda delle disposizioni, della quale si ragionò, che cioè nel dichiararsi sciolti tutti i vincoli ancora esistenti, non si alludeva che a quelli creati per via delle disposizioni eccezionali accennate nel primo paragrafo, io ho l'onore di osservare alla Camera che le disposizioni di questa seconda parte della legge sono talmente generali, da comprendere qualunque vincolo siasi